

DISEGNO DI LEGGE: S. 2156 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4434-A); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DI PIETRO ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; GIOVANELLI ED ALTRI; TORRISI ED ALTRI; GARAVINI; FERRANTI ED ALTRI (A.C. 3380-3850-4382-4501-4516-4906)

Proposte emendative inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente: ART. 26-bis. – (*Diritto di azione delle Autorità amministrative indipendenti*). – 1. Le Autorità amministrative indipendenti sono legittimate ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme poste a tutela degli interessi pubblici garantiti da tali Autorità nell'ambito delle proprie competenze.

2. Ciascuna Autorità amministrativa indipendente, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme di cui al comma 1, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica i profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità amministrativa indipendente può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del presente codice.

4. 0255. Mantovano, Costa.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. (*Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale*). – 1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«ART. 371-ter. – (*Procedura attiva di costituzione di Squadre investigative comuni*). – 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

5. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

6. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

7. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

8. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

- a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;
- b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;
- c) del nominativo del direttore della squadra;
- d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;
- e) degli atti da compiersi;
- f) della durata delle indagini;
- g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;
- h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

9. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

10. Nel caso di cui all'articolo 371-quater, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

11. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera j), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

13. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

14. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

15. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della

squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

16. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo.

17. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“ d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune ”;

18. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

19. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

20. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.

21. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

13. 08. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 10 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 2011;

al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 10 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 1.0600,

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione tutte le risorse autorizzate ai sensi del comma 3, sono destinate, nei limiti delle somme iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b);

b) sopprimere il comma 2.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.252, 20.3 e 20.15 e sugli articoli aggiuntivi 2.0251 e 2.0270, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Autorità nazionale anticorruzione).* – 1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2. All'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, la lettera a) è abrogata;

b) al comma 6-bis, le parole: «delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di cui al comma 6, lettera b)».

3. L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è sostituito dal seguente:

«ART. 6. – *(Autorità nazionale anticorruzione).* – 1. È designato quale autorità nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato.

2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia e indipendenza nell'attività».

3. L'Alto Commissario, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, assume la denominazione di «Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato».

1. 252. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, la lettera a) è abrogata;

b) al comma 6-bis, le parole: «delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di cui al comma 6, lettera b)».

1-ter. L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è sostituito dal seguente:

«ART. 6. – (Autorità nazionale anticorruzione). – 1. È designato quale autorità nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato.

1-quater. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia e indipendenza nell'attività».

1-quinquies. L'Alto Commissario, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, assume la denominazione di «Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato».

Conseguentemente, al comma 2 e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche o la Commissione, rispettivamente, con le seguenti: l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato e l'Alto Commissario.

1. 8. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) esprime pareri agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento, ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico. Sono considerati pubblici funzionari tutti i soggetti cui si applica la definizione dell'articolo 357 del codice penale, così come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera s) della presente legge;

c-ter) esprime pareri vincolanti in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

s) l'articolo 357 è sostituito dal seguente: «ART. 357. Agli effetti della legge penale sono pubblici funzionari coloro i quali svolgono direttamente o contribuiscono allo svolgimento di pubbliche funzioni, normative, giurisdizionali, amministrative. A tal fine sono pubblici funzionari i titolari di organi di indirizzo e i loro collaboratori, i titolari di incarico di coordinamento generale, i dirigenti e i dipendenti che operano presso gli organi dello Stato, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso enti e società di diritto privato controllate da pubbliche amministrazioni e comunque esercenti funzioni pubbliche, attività di servizio pubblico o finalizzate all'interesse pubblico».

t) l'articolo 358 è abrogato.

1. 9. Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli, Favia.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di

conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento, ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico.

c-ter) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-*ter*, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera *d)* della presente legge».

1. 9.*(Testo modificato nel corso della seduta)* Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli, Favia.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) ha l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge.

1. 253. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) adotta entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, il codice etico tipo delle amministrazioni pubbliche che comunque prevede il divieto di donazioni o regali, di qualunque natura, di valore superiore a trecento euro, agli amministratori pubblici, da parte di soggetti aventi affari o attività strettamente inerenti alle funzioni amministrative esercitate.

1. 250. Mantini, Tassone, Rao, D'Ippolito Vitale, Libè, Ria.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, i principi guida per il codice etico tipo delle amministrazioni pubbliche, che comunque devono prevedere il divieto, per gli amministratori pubblici elettivi o di carriera, di accettare donazioni o regali, di qualunque natura, di valore superiore a trecento euro, da parte di soggetti aventi affari o attività strettamente inerenti alle funzioni amministrative esercitate.

1. 251. Mantini.

Al comma 4, lettera c), le parole: «sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5» sono soppresse;

Consequentemente:

a) al comma 5,

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;»;

2) la lettera *b)* è soppressa;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel piano nazionale approvato dall'Autorità.

5-*ter*. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

5-*quater*. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 5-*ter*, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curando la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di

elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del 5-*sexies*, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale ai sensi del predetto comma 5-*sexies*. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

5-*quinquies*. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività tra le quali quelle di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-*bis*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 5-*ter*, a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

5-*sexies*. Il responsabile individuato ai sensi del 5-*ter* provvede anche a:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 5-*septies*.

5-*septies*. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le Amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori i cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

5-*octies*. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 5-*ter* risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di

aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 5-*quiquies* e 5 *sexies*;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

5-*novies*. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 5-*ter* non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

5-*decies*. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 5-*ter* risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano, costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 5-*ter* pubblica sul sito dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.».

1. 600. Governo.

(Approvato)

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) propone misure idonee a rafforzare, e, ove necessario, ripristinare gli opportuni poteri di controllo della Corte dei conti e di tutti i presidi di legalità nel Paese, essendo il controllo della magistratura contabile sui conti pubblici e sulla gestione della spesa arma precipua nella lotta contro fenomeni di corruzione e mala amministrazione nel campo della finanza pubblica.

1. 254. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Cimadoro, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) propone misure idonee al riordino della disciplina vigente in materia di rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione, finalizzate all'introduzione della previsione di incompatibilità assoluta tra la condanna per reati di corruzione e la permanenza nei ranghi della pubblica amministrazione per i dipendenti pubblici e degli enti pubblici, economici e non economici, provvedendo altresì a disciplinare le misure di sospensione dal servizio nelle more e nei gradi del giudizio per i medesimi reati.

1. 256. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure per scongiurare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

1. 255. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 1.0600 del Governo, al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione tutte le risorse autorizzate ai sensi del comma 3, sono destinate, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b);

b) sopprimere il comma 2.

0. 1. 0600. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis. (Modifiche all'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 e all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150). 1. All'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri relativi al funzionamento, compresi i compensi dei componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), si provvede mediante l'utilizzo delle somme di cui al comma 3.» e, conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole da per finanziare fino alla fine;

b) al comma 4, le parole: del comma 3, sono sostituite dalle seguenti: dei commi 3 e 3-bis.

2. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

1. 0600. Governo.
(Approvato)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Trasparenza dell'attività amministrativa).

All'emendamento 2. 600 del Governo, parte consequenziale, lettera c), comma 9-ter, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: il più ampio riutilizzo aggiungere le seguenti: anche a fini statistici

0. 2. 600. 1. Vassallo
(Approvato)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ai fini della presente legge,».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini»;

b) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Tali informazioni» *con le seguenti:* «Le informazioni sui costi»;

c) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

9-ter Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina inerente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o la integrazione delle disposizioni

vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;

b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere quanto meno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica in questione;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità mediante pubblicazione sui siti istituzionali di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui alla presente delega anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere quanto meno i dati resi disponibili e fruibili *on line* in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascun obbligo di pubblicazione;

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle relative sanzioni, per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

9-quater. Le disposizioni di cui al codice adottato ai sensi del comma 9-ter integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione».

2. 600. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: Fermo restando fino a: n. 150.,

2. 250. Ria.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: A tal fine gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia o con procedura negoziata senza bando di importo superiore a 40.000 euro sono comunque preceduti da un avviso preventivo pubblicato sul sito *internet* della stazione appaltante. Per gli affidamenti di importo pari o inferiore a 40.000 euro è sufficiente la pubblicazione dell'esito della procedura.*

2. 17. Mariani, Ferranti, Lo Moro, Cilluffo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Le presenti disposizioni non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Gli articoli 241, 242 e 243 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai citati articoli mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati di cui al comma 2-bis.

2. 280. Mariani, Lo Moro, Borghesi, Di Pietro, Realacci, Lanzillotta, Cilluffo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di incrementare la trasparenza e favorire l'emergere delle migliori pratiche in seno alle pubbliche amministrazioni, durante la fase di pubblicazione nei siti istituzionali, i bandi potranno essere oggetto di osservazioni sui contenuti dei capitolati e sulle procedure adottate da parte degli interessati. Le amministrazioni interessate trasmettono entro sessanta giorni dall'aggiudicazione i risultati della gara, le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione e le valutazioni su ciascuna di esse formulate dal responsabile del procedimento. L'Autorità per i profili di propria competenza elabora e pubblica a sua volta, le proprie osservazioni sui procedimenti esaminati.

2. 2. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le stazioni appaltanti possono inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito il rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità quale causa di esclusione dalla gara.

2. 19. Mariani, Ferranti, Lo Moro, Cilluffo.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La trasparenza dell'attività amministrativa è altresì assicurata attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, secondo normali criteri di consultazione, accessibilità e semplice fruibilità per tutti i cittadini nazionali e non, dell'importo stanziato per le commesse e gli affidamenti ed appalti per le forniture di beni e servizi a diverse società aggiudicatrici.

2. 254. Scilipoti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti:

a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a

procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario.

2. 281. Mariani, Lo Moro, Cilluffo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

*** 2. 281.** (Testo modificato nel corso della seduta) Mariani, Lo Moro, Ferranti, Realacci, Granata, Samperi, Di Pietro, Cilluffo.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

*** 2. 800** (ex 12.5) (Testo modificato nel corso della seduta) Lanzillotta.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 240, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La pubblica amministrazione è tenuta a stabilire, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di propria competenza, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e per ogni procedimento amministrativo, dopo aver individuato il responsabile, deve comunicarne il nominativo a tutte le parti interessate».

2. 255. Scilipoti

Al comma 7, sostituire le parole: possono rendere con la seguente: rendono.

2. 256. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto, Borghesi, Di Pietro.

Al comma 7, sostituire la parola: possono con le seguenti: , nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di.

2. 251. Ria, Ferranti.

(Approvato)

Al comma 7 sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

***2. 7.** Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 7, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

***2. 20.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 7, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: coerentemente con quanto disposto dagli articoli 54 e 57 del decreto medesimo, in ordine al contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni e alla redazione di moduli e formulari,

2. 252. Ria.

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 253. Ria.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale *standard* aperto che consenta di analizzarne e rielaborarne, anche a fini statistici, il contenuto. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica sul proprio sito *web* in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 31 aprile di ciascun anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale *standard* aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. 257. Vassallo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – (*Efficienza, economicità e trasparenza amministrativa nei contratti pubblici di servizi e forniture*). – 1. Al fine di tutelare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'azione amministrativa, la disciplina relativa alla qualificazione per eseguire i lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», è estesa ai servizi e alle forniture pubbliche di importo superiore ai 150.000 euro.

2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, le parole: «lavori pubblici» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche»;

b) all'articolo 41, comma 1, alinea, dopo le parole: «Negli appalti di forniture o servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o inferiore a 150.000 euro»;

c) all'articolo 42, comma 1, alinea, dopo le parole: «Negli appalti di servizi e forniture» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o inferiore a 150.000 euro»;

d) all'articolo 74, comma 2-bis, le parole: «servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche di importo pari o inferiore a 150.000 euro».

3. Agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», le parole: «lavori» e le parole: «lavori pubblici» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche».

3. Le disposizioni di cui al Capo III del Titolo III, relative ai requisiti per la qualificazione dei lavori pubblici, si applicano ai contratti di servizi e forniture pubbliche in quanto compatibili.

2. 0260. Abrignani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente

ART. 2-bis. – (*Istituzione del Registro pubblico della trasparenza*). – 1. In analogia con quanto

deciso dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, è istituito, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il Registro pubblico della trasparenza, al fine di rendere trasparenti tutte le attività di rapporti con le istituzioni, a prescindere dai canali o dai mezzi di comunicazione impiegati, svolte allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali di Parlamento, Governo, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici statali, Enti locali, Amministrazioni del servizio sanitario nazionale. Dette attività comprendono, *inter alia*, i contatti con membri, funzionari o altro personale delle istituzioni, la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi, e l'organizzazione di eventi, riunioni, attività promozionali e iniziative sociali o conferenze, cui siano stati invitati membri, funzionari o altro personale delle istituzioni. È altresì inclusa la partecipazione a consultazioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici delle istituzioni ovvero ad altre consultazioni aperte.

2. Al Registro per la trasparenza sono obbligati ad iscriversi tutti coloro che intendono svolgere tali attività di rappresentanza degli interessi anche di natura non economica. Sono esclusi dall'obbligo le Chiese, le parti sociali, in quanto attori di processi decisionali che si concludono con protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione. Sono esclusi dall'obbligo di registrazione anche i partiti politici, eccetto le organizzazioni da essi create, sostenute o impegnate in attività che rientrano nell'ambito di applicazione del Registro.

3. Con la registrazione, di cui al comma 1, le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni interessate:

a) sottoscrivono l'impegno ad agire in conformità con il Codice di condotta, adottato di comune accordo dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, per quanto compatibile, in particolare:

1) si identificano sempre con il proprio nome e facendo riferimento all'organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano;

2) dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità promosse e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;

3) evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato;

4) non rivendicano alcuna relazione ufficiale con le istituzioni nei loro rapporti con terzi, e non distorcono gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o altro personale delle istituzioni;

5) garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti;

6) si astengono dal vendere a terzi copia dei documenti ricevuti dalle istituzioni;

7) non inducono i membri delle istituzioni, i funzionari e altro personale delle istituzioni a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili;

8) qualora ex funzionari o altro personale delle istituzioni, ovvero ex assistenti dei membri delle istituzioni, lavorino per loro, rispettano l'obbligo di tali lavoratori di conformarsi alle norme e agli obblighi a essi applicabili in materia di riservatezza;

9) informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni;

b) sono tenute a fornire annualmente informazioni specifiche sulla propria identità, sull'identità dei portatori di interesse rappresentanti, sulla natura di questi interessi e sull'entità finanziaria dell'attività. Tali informazioni sono rese pubbliche sul sito internet del Registro per la trasparenza.

4. I decisori pubblici, destinatari di attività di rapporti con le istituzioni finalizzate alla rappresentanza di interessi, danno evidenza, nei documenti relativi agli atti normativi e amministrativi, dei contatti avuti con i rappresentanti di interessi iscritti nel Registro e segnalano eventuali violazioni del Codice di condotta.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti definiscono con atti amministrativi le modalità di accesso ai propri uffici dei rappresentanti di interessi iscritti al Registro.

6. Entro lo stesso termine, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati possono individuare le modalità di armonizzazione dei propri Regolamenti alle disposizioni del presente articolo.

7. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire:

a) i requisiti per l'iscrizione al Registro, con l'esclusione di coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati di particolare rilevanza e gravità;

b) le modalità di accesso, per gli iscritti al Registro, alle sedi istituzionali e alle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interesse;

c) le modalità di partecipazione per gli iscritti al Registro alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009;

d) le modalità di partecipazione per gli iscritti al Registro alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti;

e) le modalità di accesso per gli iscritti al Registro ai documenti ove gli interessi rappresentati siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge, ad eccezione del comma 1, lettera c);

f) le attività incompatibili con l'iscrizione al Registro;

g) le sanzioni per chi svolge l'attività di rapporti con le istituzioni finalizzata alla rappresentanza di interessi senza essere iscritto al Registro;

h) le sanzioni per chi viola gli obblighi del Codice di condotta;

i) le sanzioni per chi fornisce al Registro informazioni false;

l) le modalità di tenuta del Registro e la possibilità che possa essere attivato un Registro presso ciascuna istituzione.

***2. 0251. Pisicchio.**

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente

ART. 2-bis. – (Istituzione del Registro pubblico della trasparenza). – 1. In analogia con quanto deciso dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, è istituito, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il Registro pubblico della trasparenza, al fine di rendere trasparenti tutte le attività di rapporti con le istituzioni, a prescindere dai canali o dai mezzi di comunicazione impiegati, svolte allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali di Parlamento, Governo, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici statali, Enti locali, Amministrazioni del servizio sanitario nazionale. Dette attività comprendono, *inter alia*, i contatti con membri, funzionari o altro personale delle istituzioni, la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi, e l'organizzazione di eventi, riunioni, attività promozionali e iniziative sociali o conferenze, cui siano stati invitati membri, funzionari o altro personale delle istituzioni. È altresì inclusa la partecipazione a consultazioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici delle istituzioni ovvero ad altre consultazioni aperte.

2. Al Registro per la trasparenza sono obbligati ad iscriversi tutti coloro che intendono svolgere tali attività di rappresentanza degli interessi anche di natura non economica. Sono esclusi dall'obbligo le Chiese, le parti sociali, in quanto attori di processi decisionali che si concludono con protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione. Sono esclusi dall'obbligo di registrazione anche i partiti politici, eccetto le organizzazioni da essi create, sostenute o impegnate in attività che rientrano nell'ambito di applicazione del Registro.

3. Con la registrazione, di cui al comma 1, le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni interessate:

a) sottoscrivono l'impegno ad agire in conformità con il Codice di condotta, adottato di comune accordo dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, per quanto compatibile, in particolare:

1) si identificano sempre con il proprio nome e facendo riferimento all'organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano;

2) dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità promosse e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;

3) evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato;

4) non rivendicano alcuna relazione ufficiale con le istituzioni nei loro rapporti con terzi, e non distorcono gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o altro personale delle istituzioni;

5) garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti;

6) si astengono dal vendere a terzi copia dei documenti ricevuti dalle istituzioni;

7) non inducono i membri delle istituzioni, i funzionari e altro personale delle istituzioni a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili;

8) qualora ex funzionari o altro personale delle istituzioni, ovvero ex assistenti dei membri delle istituzioni, lavorino per loro, rispettano l'obbligo di tali lavoratori di conformarsi alle norme e agli obblighi a essi applicabili in materia di riservatezza;

9) informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni;

b) sono tenute a fornire annualmente informazioni specifiche sulla propria identità, sull'identità dei portatori di interesse rappresentanti, sulla natura di questi interessi e sull'entità finanziaria dell'attività. Tali informazioni sono rese pubbliche sul sito internet del Registro per la trasparenza.

4. I decisori pubblici, destinatari di attività di rapporti con le istituzioni finalizzate alla rappresentanza di interessi, danno evidenza, nei documenti relativi agli atti normativi e amministrativi, dei contatti avuti con i rappresentanti di interessi iscritti nel Registro e segnalano eventuali violazioni del Codice di condotta.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti definiscono con atti amministrativi le modalità di accesso ai propri uffici dei rappresentanti di interessi iscritti al Registro.

6. Entro lo stesso termine, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati possono individuare le modalità di armonizzazione dei propri Regolamenti alle disposizioni del presente articolo.

7. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire:

a) i requisiti per l'iscrizione al Registro, con l'esclusione di coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati di particolare rilevanza e gravità;

b) le modalità di accesso, per gli iscritti al Registro, alle sedi istituzionali e alle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interesse;

c) le modalità di partecipazione per gli iscritti al Registro alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009;

d) le modalità di partecipazione per gli iscritti al Registro alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti;

e) le modalità di accesso per gli iscritti al Registro ai documenti ove gli interessi rappresentati siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge, ad eccezione del comma 1, lettera c);

f) le attività incompatibili con l'iscrizione al Registro;

g) le sanzioni per chi svolge l'attività di rapporti con le istituzioni finalizzata alla rappresentanza di interessi senza essere iscritto al Registro;

h) le sanzioni per chi viola gli obblighi del Codice di condotta;

i) le sanzioni per chi fornisce al Registro informazioni false;

l) le modalità di tenuta del Registro e la possibilità che possa essere attivato un Registro presso ciascuna istituzione.

***2. 0270.** Cimadoro.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – (*Compensi per gli incarichi extra giudiziari dei magistrati*). – 1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado, ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali, ricevere direttamente alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

2. Le amministrazioni e gli organismi versano il compenso, ivi inclusi i rimborsi spesa, relativo agli incarichi di cui al comma 1 all'amministrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di un terzo del totale dell'importo attribuito come compenso complessivo, per ciascun anno solare.

3. Le somme eccedenti il limite di cui al comma 2 sono versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell'amministrazione riguardante l'assistenza e la previdenza del personale di magistratura.

4. Il presente articolo non si applica agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici.

2. 01. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – (*Secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici*). – 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la lettera d-bis è abrogata.

2. All'articolo 17 del Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, sono individuate le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza».

b) al comma 4, le parole: «e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza» sono soppresse.

2. 010. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».

2. 0250. Mantovano, Costa.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni rispondono con provvedimento espresso e motivato a ogni domanda di parte. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni svolgono il procedimento con istruttoria celere e lo concludono con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. L'abuso del procedimento, nei soli casi di cui al secondo periodo nei quali si configura grave negligenza e violazione del principio di correttezza nella proposizione della domanda, può essere sanzionato dalle pubbliche amministrazioni nel provvedimento finale ponendo a carico dell'istante una somma non superiore alla metà delle spese di istruttoria del procedimento. Se il procedimento amministrativo va avviato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni lo concludono con provvedimento motivato».

2. 0280. Mantovano, Costa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

2. 0280 (Testo modificato nel corso della seduta). Mantovano, Costa.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché contenere, per le ipotesi di attività discrezionale, la completa rappresentazione di tutte le alternative decisorie prospettabili da parte della pubblica amministrazione procedente e una analisi dei costi e dei benefici per ciascuna delle suddette alternative».

2. 0252. Mantovano, Costa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I titoli e i *curricula* riferiti ai soggetti di cui al comma 1 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

3. 250. Melchiorre, Tanoni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. Dopo l'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

ART. 6-bis. – (*Conflitto di interessi*). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in ogni caso di conflitto di interessi.

2. I soggetti di cui al comma 1, prima della conclusione del procedimento, rendono personalmente all'amministrazione di appartenenza una dichiarazione scritta, con la quale attestano che, per tutto il corso del procedimento, non si sono verificate in capo ad essi situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi tipo in relazione al procedimento medesimo. Le pubbliche amministrazioni forniscono adeguata pubblicità a tali dichiarazioni con le forme di cui all'articolo 26.

3. 0250. Mantovano, Costa.